



AITEC

Associazione Italiana Tecnico Economica Cemento

STATUTO

**Statuto Aitec approvato con atto
costitutivo del 3 giugno 1959
e modificato dalle seguenti Assemblee**

20 novembre 1959; 21 giugno 1966;
20 giugno 1968; 26 giugno 1975;
9 maggio 1984; 13 novembre 1985;
11 luglio 1991; 2 dicembre 1993; 10 luglio 1998;
20 novembre 2000; 24 maggio 2007; 16 luglio
2009; 11 gennaio 2011; 22 giugno 2011;
10 dicembre 2014; 11 dicembre 2015;
15 febbraio 2018; 11 dicembre 2019;
24 giugno 2020; 22 marzo 2023.

INDICE

Articolo	Titolo	Pagina
1	Costituzione e denominazione	1
2	Sede	1
3	Scopi	1
4	Requisiti	2
5	Ammissione	3
6	Obblighi, durata dell'adesione e disdetta	4
7	Contributi	5
8	Sanzioni	5
9	Cessazione della condizione di socio	6
10	Organi	7
11	Assemblea	7
12	Adunanza dell'assemblea	8
13	Convocazione dell'assemblea	8
14	Riunioni e deliberazioni dell'assemblea	9
15	Presidente, segretario e verbale dell'assemblea	10
16	Attribuzioni dell'assemblea	10
17	Consiglio generale	11
18	Riunioni e deliberazioni del consiglio generale	12
19	Attribuzioni del consiglio generale	14
20	Presidente	15
21	Commissione di designazione	17
22	Vicepresidenti	19
23	Collegio dei revisori contabili	21
24	Probiviri	22
25	Direttore generale	25
26	Disposizioni generali sulle cariche	25
27	Fondo comune	27
28	Bilancio preventivo	27
29	Bilancio consuntivo	27
30	Modifiche statutarie	28
31	Scioglimento	28
32	Rinvio	29
	Norma transitoria	29

Articolo 1 **Costituzione e denominazione**

È costituita l'Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento, di seguito in forma abbreviata A.I.T.E.C. e/o AITEC.

AITEC è associata effettiva di Confindustria, secondo quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto Confederale.

AITEC adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel regolamento Confindustria.

AITEC partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese.

In conseguenza di ciò AITEC acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri soci di seguito indicati anche come Imprese Associate.

AITEC può aderire a Federazioni e ad Associazioni nazionali, comunitarie, estere ed internazionali.

Articolo 2 **Sede**

AITEC ha sede legale e operativa in Roma. Con delibera del Consiglio Generale di cui all'art. 17 del presente Statuto, possono essere istituite delegazioni ed uffici distaccati in Italia e all'estero.

Articolo 3 **Scopi**

Nel rispetto della ripartizione dei ruoli e delle prestazioni all'interno del sistema confederale, AITEC è una libera associazione di produttori di leganti idraulici che ha per scopo di:

- a) favorire il progresso dell'industria dei leganti idraulici operante in Italia, curando l'assistenza e la tutela dei soci in tutti i temi economici, sociali, ambientali, sindacali e culturali che direttamente o indirettamente li riguardano;
- b) rappresentare, nei limiti del presente Statuto, le Imprese Associate nei rapporti con le Federazioni, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private – comprese le Istituzioni specializzate – Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, comunitarie ed internazionali nonché le altre componenti della Società.
- c) studiare tutte le questioni legate all'industria dei leganti idraulici che coinvolgono le Imprese Associate; promuovere gli interessi generali e particolari del settore; sostenere, nei limiti della legislazione vigente, le soluzioni atte a facilitare e migliorare l'esercizio delle attività di impre-

sa e garantire, entro gli stessi limiti, l'esecuzione delle decisioni prese;

d) svolgere le seguenti funzioni:

- tutelare le attività delle imprese associate sul piano economico, sindacale, previdenziale e della legislazione del lavoro, stipulando contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi sindacali e intervenendo nelle sedi istituzionali competenti;
- provvedere all'informazione dei soci relativamente ai temi generali e specifici di loro interesse;
- fornire il proprio aiuto ed appoggio nell'ambito delle sue competenze e mettere a disposizione dei soci le opportune informazioni sulle azioni dell'Associazione nelle questioni che riguardino le Imprese Associate;
- organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici, ambientali e sociali di generale interesse del settore; raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati riguardanti le condizioni e l'attività delle Imprese Associate, promuovendo all'uopo anche la necessaria informativa, il tutto secondo regole stabilite dal Consiglio Generale e nel rispetto delle Linee guida in materia antitrust di Confindustria, del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria, del Programma di aderenza alla normativa antitrust (PANA) dell'AITEC., nonché del Codice di Condotta dell'AITEC;
- promuovere ed organizzare corsi di formazione di interesse del settore;

e) favorire e promuovere ogni iniziativa diretta a comunicare una elevata reputazione dell'attività del settore;

f) partecipare con gli altri Enti sia pubblici che privati, nel pieno rispetto delle competenze di ciascuno, all'elaborazione della normativa che incide direttamente o indirettamente sul settore;

g) partecipare o contribuire a Federazioni, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private – comprese le Istituzioni specializzate – Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, comunitarie ed internazionali.

AITEC non ha natura commerciale e non persegue scopo di lucro. AITEC può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale finalizzate a una migliore realizzazione dei propri scopi.

AITEC è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. AITEC orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento – impegnandone i soci aderenti alla osservanza – al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria, alle Linee guida in materia antitrust di Confindustria, al Programma di aderenza alla normativa antitrust (PANA) dell'AITEC ed al Codice di Condotta dell'AITEC.

Articolo 4 **Requisiti**

Possono aderire all'AITEC tutte le imprese esercenti in Italia l'industria dei leganti idraulici con impianti a ciclo completo che condividono gli scopi dell'Associazione enunciati nell'art. 3 (Scopi) del presente Statuto

e si conformano alle regole dettate dallo Statuto dell'AITEC, dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria, dalle Linee guida in materia antitrust di Confindustria, dal Programma di aderenza alla normativa antitrust (PANA) dell'AITEC, dal Codice di Condotta dell'AITEC e alle norme di attuazione, impegnandosi a favorirne la completa realizzazione.

Possono altresì aderire all'AITEC le imprese di produzione con impianti in Italia non a ciclo completo, purché appartenenti a gruppi internazionali che aderiscano, direttamente o per il tramite di Associazioni nazionali, all'Associazione europea del cemento - Cembureau.

Le Imprese Associate, come sopra identificate, vengono iscritte nel Registro delle imprese, tenuto da Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza al sistema.

Articolo 5 **Ammissione**

L'ammissione all'AITEC avviene a seguito di regolare domanda sottoscritta dal Titolare o Legale rappresentante dell'impresa richiedente, contenente la dichiarazione di espressa accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria, dalle Linee guida in materia antitrust di Confindustria, dal Programma di aderenza alla normativa antitrust (PANA) dell'AITEC e dal Codice di Condotta dell'AITEC.

La domanda di adesione – indirizzata al Presidente dell'AITEC – deve essere corredata dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio contenente l'indicazione delle persone che hanno la legale rappresentanza. Nella domanda di adesione dovranno essere contenute indicazioni sulla natura dell'industria esercitata, sulla ubicazione della sede legale, delle succursali, con particolare riferimento alla consistenza organizzativa, al numero degli stabilimenti e dei dipendenti in essi occupati, all'ultimo bilancio disponibile e ogni altra notizia utile a verificare l'idoneità del nuovo socio a far parte dell'AITEC e del sistema confederale.

Le Imprese Associate devono comunicare l'aggiornamento relativo ai dati di cui sopra. Le Imprese Associate devono altresì comunicare, nei tempi e nei modi richiesti, i dati necessari all'aggiornamento del Registro delle Imprese, di cui all'art. 4 (Requisiti) del presente Statuto.

La domanda di adesione viene approvata dal Consiglio Generale di cui all'art. 19 (Attribuzioni del Consiglio Generale) – a scrutinio palese per alzata di mano – dopo aver verificato che la candidatura è conforme ai dettati del presente Statuto ed è idonea a far parte del sistema confederale.

L'accoglimento della domanda di adesione di un nuovo socio da parte del Consiglio Generale, può essere impugnata da una Impresa Associata, entro dieci giorni lavorativi presentando ricorso – senza effetto sospensivo – al Collegio speciale dei Probiviri di cui all'art. 24 del

presente Statuto.

Tale ricorso dovrà indicare i motivi procedurali e/o le ragioni di contro interesse e il Collegio speciale dei Probiviri deciderà in modo inappellabile entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza.

Contro la delibera negativa del Consiglio Generale, l'impresa – entro dieci giorni – può richiedere un riesame della domanda di adesione al Collegio speciale dei Probiviri. Tale Organo associativo deciderà – in modo definitivo e inappellabile – entro i successivi trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

Gli uffici dell'Associazione provvederanno tempestivamente ad informare tutte le Imprese Associate, dell'avvenuta adesione all'AITEC di un nuovo socio.

Articolo 6 **Obblighi, durata dell'adesione e disdetta**

L'adesione all'AITEC comporta l'obbligo di osservare:

- il Codice Etico e dei valori associativi di Confindustria;
- le Linee guida in materia antitrust di Confindustria;
- lo Statuto dell'AITEC;
- le normative e le disposizioni attuative del presente Statuto, del Programma di aderenza alla normativa antitrust (PANA) dell'AITEC e del Codice di Condotta dell'AITEC.

L'attività dell'Impresa Associata non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'AITEC, né di alcuno dei suoi partecipanti. L'Impresa Associata ha l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della sua appartenenza al sistema confederale e non può far parte contemporaneamente di Federazioni e/o Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse da Confindustria e costituite per analoghi scopi.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione all'AITEC ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dal Regolamento unico per il sistema confederale.

L'adesione all'AITEC ha la durata di due anni con decorrenza dal primo giorno del mese di gennaio dell'anno in cui viene accettata l'adesione.

In seguito, l'adesione all'AITEC si intende tacitamente rinnovata di anno in anno in assenza di disdetta comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata (PEC) almeno sei mesi prima della scadenza.

Per l'Impresa Associata resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 30 (Modifiche Statutarie) del presente Statuto.

Articolo 7 **Contributi**

Gli oneri contributivi sono determinati, per ciascun anno, dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Generale di cui all'art. 19 (Attribuzioni del Consiglio Generale) del presente Statuto e sono proporzionali alle quantità di cemento prodotte dalle Imprese Associate nel corso dell'esercizio precedente.

Alle Imprese Associate possono essere richiesti, in particolari occasioni e per il raggiungimento di specifici obiettivi, sempre su delibera dell'Assemblea ordinaria, contributi straordinari che saranno, di regola, anch'essi commisurati proporzionalmente alle quantità di cemento prodotte da ciascun socio nel corso dell'esercizio precedente salvo, in casi eccezionali e circostanziati, diversa delibera assembleare.

Tutti i soci sono tenuti a versare i contributi nelle quantità e con le modalità previste dalla delibera contributiva annuale approvata in Assemblea.

Il ritardo nel pagamento dei contributi comporta automaticamente dal primo giorno del ritardo l'applicazione di interessi di mora secondo la legislazione vigente.

Ad ogni Impresa Associata – in caso di ripetuta morosità dovuta a particolari situazioni di criticità correlate alla propria realtà industriale – viene riconosciuta la possibilità di poter condividere con gli Organi dell'Associazione piani di rientro.

Il ritardo nel pagamento dei contributi per un periodo superiore a trenta giorni dall'invio di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento di messa in mora permette al Consiglio Generale di poter irrogare, nei confronti del socio inadempiente, le sanzioni indicate nell'art. 8 del presente Statuto.

Durante la vita dell'AITEC, non possono essere distribuiti alle Imprese Associate, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 8 **Sanzioni**

Le Imprese Associate che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) decadenza dei propri rappresentanti che ricoprono cariche negli Organi dell'Associazione; a¹) sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea;
- a²) sospensione da ogni servizio e da ogni attività associativa, per un periodo non superiore a sei mesi;

- b) decadenza dei propri rappresentanti che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna designati dall'AITEC in: Federazioni, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private comprese le Istituzioni specializzate Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, comunitarie e internazionali;
- b¹) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- c) sospensione dall'AITEC. La sospensione, per una durata massima di sei mesi, obbliga comunque l'impresa a corrispondere all'Associazione – anche per la durata sanzionata – i contributi dovuti;
- d) espulsione nel caso di grave e ripetuta morosità, come già espresso nell'art. 7 (Contributi) del presente Statuto;
- e) espulsione per grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Codice Etico e dei valori associativi di Confindustria e dal Codice di Condotta dell'AITEC.

In caso di morosità contributiva in atto da almeno due anni, il Consiglio Generale di cui all'art. 19 del presente Statuto, può deliberare la sanzione della sospensione dell'Impresa Associata per una durata massima di dodici mesi con permanenza degli obblighi contributivi.

In caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, il Consiglio Generale, può deliberare a maggioranza qualificata l'espulsione dell'impresa Associata morosa. Sono fatti salvi i casi validati dallo stesso Consiglio Generale di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate a particolari eventi.

Le sanzioni sopra indicate vengono deliberate – in alternativa o anche cumulativamente – dal Consiglio Generale.

Per tutte le sanzioni comminate dal Consiglio Generale, è ammesso ricorso al Collegio arbitrale dei Probiviri di cui all'art. 24 del presente Statuto, nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento con impugnazione senza effetto sospensivo.

Contro la sanzione comminata dal Collegio arbitrale dei Probiviri, è possibile proporre ricorso agli altri Probiviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento con impugnazione senza effetto sospensivo.

Tutte le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio Generale nel rispetto dei diritti di difesa e del contraddittorio dell'Impresa Associata.

Articolo 9 **Cessazione della condizione di socio**

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni nei modi e nei termini previsti dall'art. 6 (Obblighi, durata dell'adesione e disdetta) del presente Statuto;

- b) per cessazione dell'attività dell'Impresa Associata dal momento della formale comunicazione all'AITEC;
- c) per recesso esercitato in base all'art. 30 (Modifiche statutarie) del presente Statuto;
- d) per espulsione nei casi previsti dall' all'art. 8 (Sanzioni) del presente Statuto.

In ogni caso l'Impresa Associata non è esonerata dal rispetto degli impegni assunti a norma degli articoli 6 (Obblighi, durata dell'adesione e disdetta) e 7 (Contributi) del presente Statuto.

Con la risoluzione del rapporto associativo, l'Impresa Associata perde automaticamente e immediatamente gli incarichi di rappresentanza esterna, la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'AITEC e del sistema confederale nonché il diritto di utilizzare il logo confederale.

La cessazione volontaria o coattiva della qualità di socio comporta la decadenza di ogni diritto o pretesa sul fondo comune dell'Associazione di cui all'art. 27.

Articolo 10 **Organi**

Sono organi dell'AITEC:

- a) Assemblea;
- b) Consiglio Generale;
- c) Presidente;
- d) Vicepresidenti;
- e) Collegio dei Revisori contabili;
- f) Probiviri.

Articolo 11 **Assemblea**

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti di tutte le Imprese Associate.

Il giorno che è stata convocata l'Assemblea, le Imprese Associate che non risultano in regola con il versamento dei contributi non possono:

- votare in Assemblea;
- ricevere delega da un altro socio.

Ciascuna Impresa Associata può delegare, per iscritto, un altro socio a rappresentarla in Assemblea; l'Impresa Associata che partecipa all'Assemblea non può essere portatrice di più di una delega.

Le Imprese che fanno parte dello stesso gruppo societario, anche se avente sede legale all'estero, sono considerate - a questi fini - come una sola impresa.

Ogni Impresa Associata dispone di un numero di voti proporzionale al quantitativo di cemento prodotto in Italia nell'anno precedente a quello in cui si effettua la votazione, in ragione di un voto ogni 100.000 tonnellate (o frazione superiore a 50.000).

Ogni Impresa Associata dispone in Assemblea di almeno un voto.

Le Imprese Associate sono tenute a dichiarare nella prima settimana di luglio di ogni anno, la quantità di cemento prodotta nell'anno precedente per la determinazione dei voti assembleari e per il calcolo dei contributi di cui all'art. 7 del presente Statuto.

Per le Assemblee che dovessero tenersi antecedentemente la prima settimana di luglio, le Imprese Associate manterranno i voti relativi all'ultima dichiarazione sulla quantità di cemento prodotta.

Tutte le delibere assembleari, esclusa la nomina del Presidente, sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci presenti, in proprio o per delega, escluse quelle deliberazioni per le quali lo Statuto prevede specificatamente maggioranze diverse.

Per l'elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai soci.

Articolo 12 **Adunanza dell'Assemblea**

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente:

come *Assemblea ordinaria*: almeno una volta all'anno e di norma entro il 31 luglio;

come *Assemblea straordinaria*: ogni qualvolta che lo ritenga necessario il Presidente, la maggioranza del Consiglio Generale di cui all'art. 19 del presente Statuto oppure sia richiesto da almeno un quarto dei voti complessivi spettanti in Assemblea a tutte le Imprese Associate.

La richiesta di indire un'Assemblea straordinaria da parte del Consiglio Generale e/o degli Associati dovrà essere fatta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno (o.d.g.).

Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Articolo 13 **Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea, sia ordinaria, che straordinaria, è convocata dal Presidente. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere spedito almeno quindici giorni prima della data della riunione mediante posta elettronica

(e-mail), posta elettronica certificata (PEC) o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione del luogo, giorno, ora e ordine del giorno (o.d.g.) della riunione.

L'Assemblea, in caso di assenza o impedimento del Presidente, è convocata dal Vicepresidente utilizzando le stesse modalità indicate nel secondo comma del presente articolo.

Nel caso di più Vicepresidenti, l'Assemblea, in assenza o impedimento del Presidente, è convocata dal Vicepresidente più anziano di età.

In caso di urgenza l'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere spedito almeno cinque giorni prima con le stesse modalità indicate nel secondo comma del presente articolo.

Nell'avviso dovranno essere annunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno (o.d.g.) e indicato luogo, giorno ed ora della convocazione.

All'Assemblea partecipa il Compliance Manager Antitrust (CMA) AITEC.

All'Assemblea sono invitati, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Proviviri ed il Direttore Generale di cui rispettivamente agli articoli 23, 24 e 25 del presente Statuto.

Il Presidente, senza la necessità di chiedere un voto esplicito di approvazione, può invertire i punti dell'ordine del giorno (o.d.g.) dell'Assemblea, fatta salva la richiesta contraria di almeno il 50% dei voti presenti.

Articolo 14 **Riunioni e deliberazioni dell'Assemblea**

La riunione dell'Assemblea è valida quando sono presenti, direttamente o per delega, almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci.

È consentito all'Impresa Associata in regola con i contributi e quindi avente diritto di voto, l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso, i soci collegati con tali mezzi saranno considerati presenti purché possano seguire o prendere parte alla discussione in tempo reale e possano scambiarsi i documenti relativi alla discussione. Di tutto ciò dovrà farsi menzione nel Verbale della riunione.

Nel caso di riunione dell'Assemblea in teleconferenza o videoconferenza, il Presidente e il segretario della stessa, si devono trovare nella sede legale dell'Associazione e l'Assemblea si considera svolta in questa sede.

In questo specifico caso, il Presidente dell'Assemblea dovrà accertare:

- l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- la presenza nello stesso luogo del Presidente e del segretario dell'Assemblea di cui all'art. 15 del presente Statuto;

- la possibilità che gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno (o.d.g.), nonché di visionare, ricevere, o trasmettere documenti.

La partecipazione all'Assemblea con mezzi di telecomunicazione è consentita anche nei casi in cui all'ordine del giorno (o.d.g.) siano previste votazioni a scrutinio segreto qualora si utilizzino sistemi di voto in grado di garantire la segretezza del voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti, salvo quanto previsto dall'art. 30 (Modifiche statutarie) e dall'art. 31 (Scioglimento) del presente Statuto, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea; per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto all'art. 30 (Modifiche statutarie).

Articolo 15 **Presidente, segretario e Verbale dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta:

- a) dal Vicepresidente;
- b) dal Vicepresidente più anziano di età, se i Vicepresidenti sono più di uno.

Tutte le delibere assembleari vengono accertate con Verbale redatto dal segretario della riunione e sottoscritto da chi la presiede.

Quando si riunisce l'Assemblea, funge da segretario della stessa, la persona indicata dal Presidente all'inizio della riunione, scegliendola fra quelle intervenute.

Articolo 16 **Attribuzioni dell'Assemblea**

Spetta all'Assemblea:

- A) deliberare sulle questioni di politica economica e industriale che interessano il settore;
- B) promuovere quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione di cui all'art. 3 (Scopi) del presente Statuto;
- C) deliberare in merito agli atti della gestione straordinaria;
- D) deliberare e dare mandato di costituire o partecipare a Federazioni,

- Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private – comprese le Istituzioni specializzate – Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, comunitarie e internazionali;
- E) eleggere il Presidente secondo le modalità previste dagli articoli 20 (Presidente) e 21 (Commissione di designazione) del presente Statuto;
 - F) negli anni pari, eleggere i consiglieri elettivi del Consiglio Generale, secondo quanto previsto all'art. 17 del presente Statuto;
 - G) eleggere, su proposta del Presidente, i Vicepresidenti di cui all'art. 22 del presente Statuto, tra i consiglieri elettivi del Consiglio Generale;
 - H) negli anni pari, eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili secondo le modalità previste dall'art. 23 (Collegio dei Revisori contabili) del presente Statuto;
 - H¹) deliberare, su proposta del Presidente, un rimborso spese da destinare ai componenti del Collegio dei Revisori contabili di cui all'art. 23 del presente Statuto;
 - I) negli anni pari eleggere i Probiviri secondo le modalità previste dall'art. 24 (Probiviri) del presente Statuto;
 - L) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di cui agli articoli 28 e 29 del presente Statuto;
 - M) determinare e approvare la misura dei contributi di cui all'art. 7 del presente Statuto;
 - N) modificare il presente Statuto come indicato nell'art. 30 (Modifiche statutarie);
 - O) deliberare lo scioglimento dell'AITEC e nominare uno o più liquidatori con maggioranza dei tre quarti dei voti assegnati a tutti i soci. In tale circostanza, come indicato nell'art. 31 (Scioglimento) del presente Statuto, l'Assemblea deve determinare i poteri dei liquidatori, gli eventuali compensi e stabilire la destinazione delle possibili attività patrimoniali residue dell'Associazione;
 - P) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale o dal Presidente di cui agli articoli 19 e 20 del presente Statuto.

Articolo 17 **Consiglio Generale**

Il Consiglio Generale, viene eletto dall'Assemblea negli anni pari, ed è formato da:

- a) il Presidente in carica;
- a¹) i Vicepresidenti, fino ad un massimo di tre. I Vicepresidenti vengono scelti dal Presidente tra i Consiglieri elettivi del Consiglio Generale e, su sua proposta, vengono eletti in Assemblea.
- b) i Consiglieri elettivi da dieci fino a un massimo di venti componenti;
- c) dall'ultimo Presidente dell'AITEC, purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici di contenuto elettivo e no.

L'Assemblea ordinaria è l'organo competente per deliberare il numero

dei Consiglieri elettivi del Consiglio Generale, entro i limiti indicati nella lettera b) del presente articolo.

Sono Consiglieri elettivi quelli eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto, su una lista di candidature in numero superiore ai seggi da ricoprire, predisposta dalla Commissione di designazione di cui all'art. 21 del presente Statuto.

Quando si procede a eleggere i Consiglieri elettivi, ciascun socio votando in Assemblea non può esprimere più di tre preferenze per ogni scheda elettorale spettante.

Al fine di evitare errori nella espressione delle preferenze e di prevenire ragioni di nullità della scheda, il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

I Consiglieri elettivi del Consiglio Generale durano in carica due anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di quattro mandati biennali consecutivi.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale da parte dei Consiglieri elettivi è personale e, pertanto, non è ammesso l'esercizio della delega.

Nel caso venga a mancare o decada dalla carica un Consigliere elettivo, subentrerà ad esso il primo candidato dei non eletti. In caso di parità di preferenze ottenute, subentra quello più anziano di età.

La sostituzione viene formalizzata nel corso del primo Consiglio Generale utile. I Consiglieri così subentrati, rimangono in carica fino alla scadenza del biennio riferito alla elezione della persona che è stata sostituita.

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei Consiglieri elettivi, il Consiglio Generale – dopo aver ricevuto dai Proviviri di cui all'art. 24 dello Statuto l'elenco dei cinque nominativi – procede alle operazioni di sorteggio per la individuazione dei tre rappresentanti della Commissione di designazione di cui all'art. 21 del presente Statuto che dovrà predisporre una lista di candidature dei Consiglieri elettivi tenuto conto delle indicazioni emerse al termine della consultazione con tutte le Imprese Associate.

Articolo 18 **Riunioni e deliberazioni del Consiglio Generale**

Il Consiglio Generale si riunisce di norma quattro volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente, oppure venga richiesto da almeno un quarto dei suoi componenti o dal Collegio dei Revisori contabili esclusivamente per tematiche connesse ai propri compiti di cui all'art. 23 del presente Statuto.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente - in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente oppure in presenza di più Vicepresidenti, da quello più anziano d'età - mediante avviso spedito per posta elettronica (e-mail), per posta elettronica certificata (PEC) o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ora e ordine del giorno (o.d.g.) della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione del Consiglio Generale può essere inviata almeno tre giorni prima della riunione, con le stesse modalità riportate nel secondo comma e con l'indicazione del luogo, giorno, ora, ordine del giorno (o.d.g.) dell'incontro e il motivo dell'urgenza.

Il Presidente, senza la necessità di chiedere un voto esplicito di approvazione, può invertire i punti dell'ordine del giorno della riunione del Consiglio Generale, fatta salva la richiesta contraria di almeno il 50% dei Consiglieri presenti aventi diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio Generale sono valide quando sono presenti di persona o in audio o in videoconferenza almeno la metà dei suoi componenti con diritto di voto.

Saranno considerati presenti i componenti collegati con mezzi di telecomunicazione purché in conformità a quanto previsto dall'art. 14 (Riunioni e deliberazioni dell'Assemblea) del presente Statuto.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente oppure in presenza di più Vicepresidenti, da quello più anziano d'età.

Alle riunioni del Consiglio Generale, hanno diritto di voto: il Presidente in carica, i Vicepresidenti, i Consiglieri elettivi e l'ultimo Presidente AITEC purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici di contenuto elettivo e no.

Ogni consigliere che fa parte del Consiglio Generale ha diritto a un voto.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente ovvero di chi presiede la riunione del Consiglio Generale.

Per le votazioni concernenti persone si procede a scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori. In caso di parità, la votazione deve essere ripetuta.

Alle riunioni del Consiglio Generale, partecipano - senza diritto di voto - il

Direttore Generale, di cui all'art. 25 del presente Statuto, e il Compliance Manager Antitrust (CMA) AITEC.

Alle riunioni del Consiglio Generale, sono invitati permanenti di diritto – senza diritto di voto – il Collegio dei Revisori contabili e i Probiviri di cui agli articoli 23 e 24 del presente Statuto.

Il Presidente può altresì estendere l'invito a partecipare alle riunioni del Consiglio Generale, anche ad altri soggetti - non componenti il Consiglio Generale - in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

Decadono dalla carica i componenti elettivi del Consiglio Generale che, senza giustificato motivo, non intervengano – nell'anno solare – alle riunioni per tre volte consecutive e, comunque, quelli che – sempre nel corso del medesimo anno solare – non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

I Consiglieri componenti elettivi così decaduti vengono sostituiti rispettando i criteri previsti dall'art. 17 (Consiglio Generale) del presente Statuto.

Lo svolgimento dei lavori del Consiglio e le sue deliberazioni vengono sintetizzate in verbali redatti dal Segretario e sottoscritti da questi e da chi presiede l'Assemblea. Funge da segretario il Direttore Generale di Aitec o, in caso di sua assenza, una persona designata dall'assemblea. Tutte le delibere del Consiglio Generale vengono rilevate con apposito Verbale preparato dal segretario e sottoposto all'assenso di chi ha presieduto la riunione.

Il Verbale, con l'autorizzazione di chi ha presieduto la riunione, viene poi fatto circolare tra tutti i Consiglieri e l'approvazione definitiva dello stesso avviene in occasione della successiva riunione del Consiglio Generale.

Articolo 19 **Attribuzioni del Consiglio Generale**

Spetta al Consiglio Generale:

- A) sovrintendere all'attività dell'Associazione; nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Presidente, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- A¹) promuovere e attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione delle Imprese Associate alla vita dell'AITEC;
- A²) proporre all'Assemblea il Presidente dell'Associazione con le modalità previste dagli articoli 20 (Presidente) e 21 (Commissione di designazione) del presente Statuto;
- B) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dall'Assemblea;
- B¹) procedere alle operazioni di sorteggio per la composizione dei componenti

della Commissione di designazione prevista dall'art.21 del presente Statuto;

- B²) adottare le sanzioni in base all'art. 8 (Sanzioni) del presente Statuto;
- B³) deliberare ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea o al Presidente;
- C) deliberare sulle domande di adesione, in base all'art. 5 (Ammissione);
- D) deliberare l'espulsione dei soci nel caso previsto dall'art. 8 (Sanzioni), lettera d);
- D¹) deliberare con maggioranza qualificata l'espulsione dei soci in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni;
- E) nominare rappresentanti presso Federazioni, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private – comprese le Istituzioni specializzate – Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, comunitarie ed internazionali;
- F) predisporre il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la relativa relazione sull'esercizio per sottoporli alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- G) proporre all'Assemblea la misura dei contributi a carico delle Imprese Associate;
- H) provvedere - se ritenuto opportuno e su proposta del Presidente - alla nomina o alla revoca del Direttore Generale di cui all'art. 25 del presente Statuto;
- I) sovrintendere alla gestione del Fondo comune di cui all'art. 27 del presente Statuto;
- L) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- M) deliberare in ordine al conferimento ed alla revoca della delega a Federbeton, dell'attività sindacale e di contrattazione collettiva;
- M¹) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del vigente Statuto e del Codice di Condotta dell'AITEC;
- M²) assumere, in caso di urgenza, deliberazioni che spettano all'Assemblea, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione utile;
- M³) elaborare le azioni strategiche di medio e lungo periodo;
- M⁴) approvare il programma e la proposta concernente i Vicepresidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea;
- M⁵) nominare, su proposta del Presidente, i sostituti dei Vicepresidenti che dovesse eventualmente non completare, qualunque sia la ragione, il loro mandato;
- M⁶) nominare il Direttore Generale stabilendo le condizioni del rapporto, delegando eventualmente a tale scopo il Presidente
- N) esercitare ogni altro compito attribuito dal presente Statuto al Consiglio Generale e in genere promuovere e attuare quant'altro sia ritenuto utile per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Articolo 20 **Presidente**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio Generale di cui all'art.19

del presente Statuto.

Il Presidente dura in carica quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni.

È pertanto tassativamente vietata ogni ipotesi di prorogatio.

I candidati alla Presidenza dell'Associazione da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 21 del presente Statuto, previa consultazione delle Imprese Associate.

Il Presidente in carica dell'AITEC non può in nessun caso fare parte della Commissione di designazione.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente rappresenta l'AITEC nel Consiglio di Amministrazione di Cembureau. Il Presidente adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

Il Presidente può delegare ai Vicepresidenti in carica, al Direttore Generale o a componenti del Consiglio Generale, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti o categorie di atti nell'ambito di sua competenza.

Il Presidente, se lo ritiene opportuno, può proporre all'Assemblea ordinaria, il rimborso spese da destinare ai componenti del Collegio dei Revisori contabili di cui all'art. 23 del presente Statuto.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nelle Assemblee delle Federazioni, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private – comprese le Istituzioni specializzate – Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, comunitarie e internazionali nelle quali l'Associazione partecipa, con facoltà di farsi rappresentare.

Il Presidente insieme ai Vicepresidenti in carica, può costituire un informale Ufficio di Presidenza con funzioni consultive che si riunisce a richiesta del Presidente stesso.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente. Nel caso siano presenti più Vicepresidenti, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano d'età.

Venendo a mancare il Presidente, per dimissioni, impedimento o altra causa di cessazione dalla carica:

- la Commissione di designazione seguendo le modalità indicate nell'ar-

articolo 21 del presente Statuto, deve essere insediata entro i trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento;

- l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi e il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Laddove la permanenza in carica sia stata inferiore alla metà del mandato quadriennale, è comunque preclusa la possibilità di future rielezioni come Presidente AITEC, salvo il caso di dimissioni per motivi di salute.

Il Presidente subentrante a quello dimissionario o cessato, porta a termine il quadriennio in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale; acquisisce in ogni caso lo status di ultimo Presidente AITEC, purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici di contenuto elettivo e no.

Articolo 21 **Commissione di designazione**

La Commissione di designazione è composta da tre rappresentanti delle aziende associate in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

Il Consiglio Generale di cui all'art. 17 del presente Statuto, è l'Organo della Associazione competente a procedere alle operazioni di sorteggio per la individuazione dei tre componenti della Commissione di designazione.

I componenti della Commissione di designazione vengono sorteggiati dall'interno di un elenco di almeno cinque nominativi.

Tale elenco è predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri di cui all'art. 24 del presente Statuto in coordinamento con l'ultimo Presidente dell'AITEC purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici di contenuto elettivo e no.

Il Presidente in carica non può fare parte della Commissione di designazione. La Commissione di designazione viene attivata dal Consiglio Generale per:

- individuare i candidati alla Presidenza della Associazione;
- predisporre la lista dei candidati Consiglieri elettivi del Consiglio Generale.

Individuazione del candidato Presidente

Le operazioni di sorteggio - poste in essere dal Consiglio Generale di cui all'art. 17 del presente Statuto - per l'attivazione della Commissione di designazione, devono concludersi almeno novanta giorni prima

della scadenza del mandato del Presidente in carica.

A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Generale - dopo aver ricevuto dal Collegio speciale dei Probiviri di cui all'art. 24 del presente Statuto l'elenco dei cinque nominativi - procede alle operazioni di sorteggio per la individuazione dei tre rappresentanti della Commissione di designazione.

La Commissione di designazione - con ampia discrezionalità di procedura - ha il compito di esperire in via riservata la più estesa consultazione delle Imprese Associate allo scopo di raccogliere indicazioni e proposte anche per le strategie della Associazione atte a individuare uno o più candidati, che riscuotano il consenso della base.

La Commissione di designazione deve esaurire il suo mandato nei quarantacinque giorni successivi alla conclusione delle operazioni di sorteggio per la sua attivazione, poste in essere dal Consiglio Generale di cui all'art. 17 del presente Statuto.

Tutta la base associativa ha diritto a partecipare alle consultazioni e la Commissione di designazione deve impegnarsi a consultare una ampia, qualificata e rappresentativa platea di Imprese Associate.

Nella prima settimana di mandato, la Commissione di designazione può ricevere eventuali autocandidature - formalizzate con il sostegno di almeno il 10% dei voti assembleari attribuiti ai soci in regola con gli obblighi associativi - e accompagnate da linee programmatiche e presentazione dei candidati.

La verifica del profilo personale, professionale ed associativo nonché del possesso dei requisiti richiesti è affidata al Collegio speciale dei Probiviri di cui all'art. 24 del presente Statuto.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema Confindustria, l'accesso alla carica di Presidente dell'AITEC è condizionato al regolare inquadramento, come disciplinato dalla nuova normativa confederale approvata nel 2021. Tale requisito deve sussistere al momento della presentazione delle proposte di candidatura al Consiglio Generale di cui all'art. 19 del presente Statuto.

La Commissione di designazione decide le modalità per comunicare alle Imprese Associate i candidati emersi e gli autocandidati con le relative linee programmatiche.

Terminate le consultazioni, la Commissione di designazione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni

emerse dalle consultazioni con le Imprese Associate, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri di cui all'art. 24 del presente Statuto.

Con le modalità ritenute più idonee, la Commissione di designazione sottopone al Consiglio Generale le candidature emerse dalla consultazione che abbiano registrato un significativo consenso, con l'obbligo di sottoporre comunque al voto i candidati sostenuti dal 20% dei voti assembleari espressi dalle Imprese Associate in regola con gli obblighi contributivi.

Tenuto conto della relazione della Commissione di designazione, il Consiglio Generale, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all'elezione di Presidente da proporre all'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti in Consiglio Generale senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; le schede nulle si computano.

Al Presidente designato dal Consiglio Generale, la Commissione di designazione fornisce tutte le indicazioni raccolte nello svolgimento del proprio mandato.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; le schede nulle si computano.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o il recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Generale.

Qualora la proposta del Consiglio Generale venga respinta in Assemblea, ripartono le consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica.

Individuazione delle candidature dei Consiglieri elettivi del Consiglio Generale

La Commissione di designazione ha il compito di raccogliere, consultando tutte le Imprese Associate, indicazioni per predisporre la lista dei candidati Consiglieri elettivi.

Con ampia discrezionalità di procedura, la Commissione di designazione deve esaurire il suo mandato nei quarantacinque giorni successivi alla sua attivazione da parte del Consiglio Generale di cui all'art. 17 del presente Statuto.

Sono Consiglieri elettivi quelli eletti dall'Assemblea ogni due anni, a scrutinio segreto, su una lista di candidature in numero superiore ai

seggi da ricoprire, predisposta dalla Commissione di designazione.

Articolo 22 **Vicepresidenti**

Il Presidente - nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza della Associazione - può essere affiancato da un numero variabile di Vicepresidenti fino a un massimo di tre.

In una riunione successiva a quella di designazione e antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Generale - di cui all'art.17 del presente Statuto - gli indirizzi di base per il proprio mandato e il programma delle attività.

In tale occasione il Presidente designato propone al Consiglio Generale i nomi dei Vicepresidenti.

Il Consiglio Generale vota il programma e la proposta concernente i Vicepresidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea che vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vicepresidenti e le eventuali deleghe loro affidate dal Presidente.

Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento e la risoluzione di temi, nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo identificate come prioritarie per l'attuazione della missione e del ruolo dell'AITEC.

Il Vicepresidente sostituisce, in caso di assenza od impedimento, il Presidente. Nel caso siano presenti più Vicepresidenti, quello più anziano d'età sostituisce il Presidente.

I Vicepresidenti durano in carica quattro anni, scadono contemporaneamente al Presidente e sono rieleggibili solo per due mandati consecutivi sino ad un massimo di otto anni.

In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza naturale del mandato, i Vicepresidenti decadono con la nomina del successore.

Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione.

Al fine di garantire una corretta rappresentanza di tutte le aziende associate, il Vicepresidente dovrà essere scelto secondo il seguente criterio di rotazione:

- nel caso in cui risulti eletto Presidente il rappresentante di una impresa associata che esprima più del 10% dei voti in Assemblea, il Vicepresidente dovrà essere prescelto tra i rappresentanti di im-

prese associate che esprimano in proprio meno del 10% dei voti in Assemblea;

- nel caso in cui risulti eletto Presidente il rappresentante di una impresa associata che esprima meno del 10% dei voti in Assemblea, il Vicepresidente dovrà essere prescelto tra i rappresentanti di imprese associate che esprimano in proprio più del 10% dei voti in Assemblea.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, anche l'accesso alla carica di Vicepresidente è condizionato al completo inquadramento dell'impresa rappresentata. Tale requisito deve sussistere quando il Consiglio Generale vota la proposta concernente i Vicepresidenti.

Articolo 23 **Collegio dei Revisori contabili**

Ogni quattro anni, l'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili, di cui uno necessariamente deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti delle Imprese Associate in una lista contenente un numero di candidati, segnalati dai soci, superiore a quello da eleggere.

L'Assemblea è l'organo della Associazione che, su proposta del Presidente, fissa, se del caso, un rimborso spese per i Revisori contabili.

In tempo utile per la votazione dell'Assemblea, il Presidente dell'Associazione sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le Imprese Associate evidenziando l'importanza di far ricadere le scelte dei candidati su rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza.

I revisori contabili possono essere candidabili anche se sono soggetti esterni al mondo associativo.

Per i candidati espressione del mondo associativo, non è richiesto il completo inquadramento e non è necessario ricoprire una posizione con responsabilità aziendale di grado rilevante.

La carica di Revisore contabile è incompatibile in modo assoluto con tutte le altre cariche dell'Associazione nonché con la carica di Presidente e di Vicepresidente di altra componente del sistema Confederale.

Assume la carica di Presidente del Collegio dei Revisori contabili il candidato più votato dall'Assemblea e non necessariamente quello con qualifica di Revisore Legale.

Ciascun socio potrà esprimere fino a un massimo di due preferenze per ogni scheda elettorale spettante.

Per evitare errori nella espressione delle preferenze e prevenire ragioni di nullità della scheda, il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

Risultano eletti Revisori contabili i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza necessità di intervallo temporale di mandato.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili scadono dall'incarico in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari.

I componenti del Collegio dei Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale di cui agli articoli 12 e 18 del presente Statuto, senza diritto di voto.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

Il Collegio dei Revisori contabili ha facoltà di richiedere la convocazione del Consiglio Generale di cui all'art. 17 del presente Statuto, esclusivamente per tematiche connesse ai propri compiti.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei revisori contabili durante il mandato quadriennale, subentra il primo dei non eletti; in caso di parità dei voti conseguiti, subentra quello più anziano di età.

Articolo 24 **Probiviri**

L'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza necessità di intervallo temporale di mandato.

I Probiviri vengono scelti, anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell'Associazione, da una lista contenente un numero di candidati – segnalati dai soci – superiore al numero dei candidati da eleggere.

Quando si vota, ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze in ciascuna scheda spettante di diritto.

Per evitare errori nella espressione delle preferenze e prevenire ragioni di nullità della scheda, il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

Nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente dell'Associazione invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Probiviro è incompatibile in modo assoluto con la carica di Presidente, di Vicepresidente nonché con ogni altra carica interna alla Federazione.

Inoltre, la carica di Probiviro è incompatibile anche con la medesima carica di Probiviro svolta contemporaneamente in una altra componente del sistema confederale.

I Probiviri una volta in carica non devono nominare un proprio Presidente in quanto tecnicamente sono singoli arbitri.

I Probiviri designano all'inizio del proprio mandato quadriennale, i tre componenti che comporranno il Collegio speciale dei Probiviri per le funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sullo svolgimento della vita associativa.

Il Collegio speciale dei Probiviri è chiamato a predisporre – coordinandosi con l'ultimo Presidente dell'Associazione purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici di contenuto elettivo e non – l'elenco dei nominativi da cui il Consiglio Generale dovrà sorteggiare i tre componenti della Commissione di designazione ex art. 21 del presente Statuto, per poter correttamente procedere:

1. all'avvio della procedura per la elezione del nuovo Presidente dell'AITEC;
2. all'individuazione - ogni biennio - delle candidature dei Consiglieri elettivi del Consiglio Generale di cui all'art. 17 del presente Statuto.

I Probiviri assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale - di cui agli articoli 13 e 18 del presente Statuto - senza diritto di voto.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema associativo e che non si siano potute definire bonariamente.

Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso entro sessanta giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea non componenti il Collegio speciale.

L'attivazione del Collegio arbitrale richiede da parte del ricorrente il versamento di un deposito cauzionale mediante bonifico bancario su conto corrente della Associazione dedicato a progetti speciali. L'importo del deposito cauzionale è stabilito dal Collegio speciale e non può essere superiore a dieci volte il contributo associativo minimo che un socio è tenuto a corrispondere a titolo di quota annua. La copia del bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i Probiviri restanti, non componenti il Collegio speciale, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Roma, che provvederà alla scelta, sempre tra i Probiviri eletti dall'Assemblea non componenti il Collegio speciale.

Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna fattispecie di incompatibilità prevista dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria e dal Codice di Condotta dell'AITEC.

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro dieci giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello al Collegio dei Probiviri di Confindustria entro il termine di venti giorni dalla data di comunicazione.

In ogni caso il Collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata. A tale riguardo, il Collegio dei Probiviri confederali, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

Il Collegio speciale dei Probiviri interviene su impulso degli organi direttivi. Agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia.

Il Collegio speciale dei Probiviri può chiedere l'intervento del Collegio speciale di Confindustria, per evidenziare la necessità di commissariamento.

Il Collegio speciale dei Probiviri:

- rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche. Per il Presidente della Associazione tale parere è vincolante;
- interpreta la normativa interna;
- dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da

- rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico;
- vigila a presidio generale della vita associativa;
- esamina i ricorsi sulle domande di adesione dei nuovi soci di cui all'art. 5 (Ammissione) del presente Statuto.

Le decisioni del Collegio speciale dei Probiviri possono essere impugnate, non oltre venti giorni dalla data della loro comunicazione alla/e parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei trenta giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale dei Probiviri è di dieci giorni dalla loro comunicazione.

Articolo 25 **Direttore Generale**

Il Consiglio Generale nomina - su proposta del Presidente - il Direttore Generale dell'Associazione, scegliendolo tra persone che non siano legali rappresentanti, amministratori, dirigenti e/o dipendenti di Aziende di cui all'art. 4 (Requisiti) del presente Statuto.

Il Direttore Generale dipende direttamente dal Presidente, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Statutari, all'organizzazione ed alla direzione degli uffici e partecipa a tutte le riunioni degli organi direttivi dell'Associazione (escluso i Probiviri di cui all'art. 24 dello Statuto), dei quali è di regola il segretario.

Il personale dell'Associazione dipende dal Direttore Generale che, d'intesa con il Presidente, assume e licenzia il personale dipendente Federbeton di cui fissa le mansioni e le relative retribuzioni.

Il Direttore Generale ha i poteri di firma per amministrare, sotto la guida del Presidente e del Tesoriere, se nominato, le disponibilità economiche e ha la gestione ordinaria dell'Associazione.

In relazione ai rapporti con gli istituti bancari, il Direttore Generale ha poteri di ordinaria amministrazione nell'ambito della normale attività operativa, ivi compresi i contratti di home banking che ritenesse opportuno stipulare.

Il Direttore Generale sovrintende e gestisce alle attività di tutti gli Uffici e Servizi a lui delegati e provvede al buon andamento degli stessi gestendo le risorse interne dell'Associazione con efficacia, efficienza, rispetto dei tempi e della qualità dei servizi resi.

Articolo 26 **Disposizioni generali sulle cariche**

La carica di Presidente dell'AITEC non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.

Le cariche dell'Associazione, salvo quanto altro diversamente stabilito dal

presente Statuto, devono essere ricoperte da persone che siano titolari, gerenti, componenti dei consigli di amministrazione, direttori generali, procuratori generali o ad negotia o dirigenti delle Imprese Associate.

In particolare si conferma che le cariche negli organi dell'AITEC sono riservate ai rappresentanti delle Imprese Associate come indicato al secondo comma del presente articolo, fatte salve quelle di cui all'art.23 (Collegio dei Revisori contabili) e all'art. 24 (Probiviri) del presente Statuto.

La carica di Probiviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione, nonché con la carica di Presidente, Vicepresidente di altra componente del sistema.

Inoltre, la carica di Probiviro, come già indicato nell'art. 24 (Probiviri) del presente Statuto, è incompatibile anche con la medesima carica di Probiviro svolta contemporaneamente in una altra componente del sistema.

Di norma per tutte le cariche elettive previste dal presente Statuto - Consiglio Generale (art. 17), Collegio dei Revisori Contabili (art.23) e Probiviri (art.24) - il numero dei candidati deve essere superiore a quello delle persone da eleggere. A tale riguardo spetta al Presidente dell'Associazione attivare ogni azione organizzativa per promuovere e realizzare il raggiungimento di tale obiettivo.

In caso di oggettiva e verificata impossibilità ad osservare quanto indicato nel comma precedente, il numero dei candidati per il Consiglio Generale, per il Collegio dei Revisori contabili e per i Probiviri, deve essere almeno pari a quello dei seggi da ricoprire e, come ulteriore misura alternativa, si può procedere con una riduzione proporzionale del numero delle persone da eleggere in linea con le previsioni del Regolamento unico per il Sistema.

In osservanza del principio confederale contenuto nel Regolamento unico per il sistema, si conferma la gratuità generalizzata delle cariche in Associazione.

Pertanto, tutte le cariche negli Organi della Associazione di cui all'art. 10 del presente Statuto sono obbligatoriamente gratuite, fermo restando quanto indicato al primo e al secondo comma dell'art. 23 (Collegio dei Revisori contabili) e al quarto comma dell'art. 31 (Scioglimento).

Certificazione di eventuali situazioni difformi, determina causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri di cui all'art. 24 del presente Statuto e non ricorribile.

Le cariche che sono state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato, si intendono rivestite per l'intera durata del mandato stesso.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema Confindustria, l'accesso alle cariche direttive di AITEC.

di cui all'art. 10 (Organi) lettere b. Consiglio Generale), c. Presidente), d. Vicepresidenti), del presente Statuto, è condizionato al completo inquadramento dell'impresa rappresentata.

Articolo 27 **Fondo comune**

Il Fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi di cui all'art. 7 del presente Statuto;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione.

Con il Fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'AITEC e a tutte le occorrenze ed impegni in genere per lo svolgimento delle diverse attività dell'Associazione.

Il Fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione. Pertanto le Imprese Associate, che per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 28 **Bilancio preventivo**

Per ciascun anno solare, entro novembre, deve essere preparato il Bilancio preventivo dell'Associazione riferito all'anno successivo e presentato al Consiglio Generale, secondo quanto previsto dall' art. 19 (Attribuzioni del Consiglio Generale) del presente Statuto.

Successivamente il bilancio preventivo va approvato dall'Assemblea ordinaria di cui all'art.16 (Attribuzioni dell'Assemblea) del presente Statuto.

Articolo 29 **Bilancio consuntivo**

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun anno solare, il Consiglio Generale propone il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione successiva dell'Assemblea.

Il Consiglio Generale preso atto del bilancio consuntivo, lo trasmette al Collegio dei Revisori contabili - di cui all'art. 23 del presente Statuto - almeno trenta giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea ordinaria.

Tale Assemblea, da svolgersi ogni anno entro giugno, approva il bilancio consuntivo con allegata la relazione del Collegio dei Revisori contabili.

Il bilancio consuntivo dell'Associazione viene redatto in linea con lo schema riportato nel Regolamento unico per il Sistema Confindustria.

Il bilancio consuntivo, una volta approvato, va trasmesso - da parte degli uffici dell'Associazione - a Confindustria entro il mese di settembre di ogni anno, secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento di attuazione dello Statuto confederale.

Articolo 30 **Modifiche statutarie**

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea ordinaria con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti presenti ma che rappresentino almeno i 2/5 dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modifiche adottate, è consentito il diritto di recesso, da notificare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata (PEC), entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

In questo ultimo caso, in linea con quanto indicato nell'art. 6 (Obblighi, durata dell'adesione e disdetta) del presente Statuto, l'obbligazione contributiva dell'Impresa Associata che recede permane fino alla fine dell'anno solare in corso.

Articolo 31 **Scioglimento**

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno della metà della totalità dei voti, deve essere convocata un'Assemblea ordinaria per deliberare in proposito.

L'avviso di convocazione di tale Assemblea, deve essere spedito almeno quindici giorni prima - in caso di urgenza almeno cinque giorni prima - della data della riunione mediante posta elettronica (e-mail), posta elettronica certificata (PEC) o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione del luogo, giorno, ora e ordine del giorno (o.d.g.).

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea di cui all'art. 14 del presente Statuto, con il voto favorevole di tanti soci, che rappresentino almeno 3/4 della totalità dei voti spettanti a tutte le Imprese Associate.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri e gli

eventuali compensi. L'Assemblea stabilisce altresì la destinazione delle attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla Legge.

Articolo 32 **Rinvio**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto, si fa richiamo alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto nonché alla normativa di Confindustria in materia.

Norma transitoria

Le norme sulla rotazione delle cariche riportate negli articoli statutari, si applicano a partire dalla prima elezione e/o rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente Statuto.



Via Giovanni Amendola, 46 - 00185 Roma (RM)
Telefono: +39 0654210237 Fax: +39 06 5915408
www.aitecweb.com